



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  
DIV. VII - INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

## *Ministero Sviluppo Economico*

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

### REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0043466 - 28/12/2012 - USCITA

AI SOGGETTI RESPONSABILI  
ED AI RESPONSABILI UNICI

LORO SEDI

Oggetto: Finanziamento delle infrastrutture nell'ambito dei Patti Territoriali e Contratti d'Area.  
Adempimenti connessi.

In conformità con la normativa vigente, che attribuisce all'Amministrazione centrale poteri di indirizzo e coordinamento, volti al sostegno dell'economia in ottica necessariamente organica con gli esiti delle consultazioni dei soggetti interessati, ed al fine di ottimizzare le risorse disponibili per lo sviluppo del Paese già a livello locale, questo Ministero ha disposto con precedenti atti amministrativi che le risorse disponibili a seguito di rimodulazioni autorizzate delle risorse destinate ai Patti Territoriali e Contratti d'Area possano essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Pertanto, ferme restando le disposizioni contenute negli APQ sottoscritti fra le Regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze e questa Amministrazione, con la presente circolare sono stabiliti i criteri e le modalità per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti infrastrutturali nell'ambito delle suddette rimodulazioni.

### **1. Oggetto e finalità degli interventi infrastrutturali**

Sono ammissibili al finanziamento i Progetti di infrastrutture materiali per mezzo della realizzazione di opere, nonché di lavori di adeguamento e di completamento di opere pubbliche esistenti e i Progetti di infrastrutture immateriali consistenti in reti tecnologiche ed organizzative stabili e permanenti. Sono da escludere gli interventi che non diano luogo ad incrementi delle immobilizzazioni e pertanto in generale tutte le spese riconducibili alla mera gestione ed alla manutenzione ordinaria.

Nel merito, ai soli fini esemplificativi, si possono intendere per infrastrutture immateriali ammissibili alle agevolazioni gli interventi per:



- valorizzazione e diffusione dell'innovazione attraverso la realizzazione di reti scientifiche e tecnologiche stabili e durature fra sistemi imprenditoriali locali, Università e Istituzioni di ricerca e di alta formazione;
- integrazione e sinergia tra le reti attraverso idonee piattaforme ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), anche per lo sviluppo dell' *e-government*, in particolare attraverso piattaforme per servizi *on-line interattivi* tra imprese e Pubblica Amministrazione, laddove concreta sia la stabilità dell'intervento rispetto alle esigenze di sviluppo locale.

Le infrastrutture finanziabili devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del Patto Territoriale o del Contratto d'Area sia da un punto di vista *funzionale* che *temporale*, nonché strettamente connesse alle *esigenze di crescita* economico-sociale a carattere territoriale.

Si evidenzia pertanto che, in relazione a ciascun Patto Territoriale o Contratto d'Area, sono ritenuti ammissibili al finanziamento, totale o parziale, gli interventi per i quali sono dimostrate la sostenibilità economico-finanziaria, la capacità tecnica-operativa dei soggetti interessati e l'esistenza di concrete prospettive di sviluppo che assicurino, anche nel lungo periodo, funzionalità gestionale e finanziaria, nonché un indotto a livello locale ed uno sviluppo tangibile delle aree interessate dall'intervento.

Infine, i Progetti infrastrutturali devono prevedere una componente *di lavori e di forniture*, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevalente rispetto alla componente *dei servizi*, i quali devono essere comunque funzionali ed integrati con le altre componenti e devono essi stessi dare luogo ad incremento delle immobilizzazioni.

## 2. Soggetto Proponente e Soggetto Attuatore

Il Soggetto Proponente è il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale o il Responsabile Unico del Contratto d'Area.

I Soggetti Attuatori degli interventi infrastrutturali sono gli Enti pubblici territoriali e gli altri Enti pubblici non economici, nonché le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Nel caso di proposte progettuali che vedono interessate più amministrazioni pubbliche associate secondo le forme previste per legge, convergenti sull'interesse a realizzare l'intervento proposto, qualora il Soggetto Attuatore sia uno degli enti componenti la forma associativa, dovrà essere prodotta copia conforme degli atti che documentino l'intesa con le altre amministrazioni.

Il Soggetto Attuatore può avvalersi di collaborazioni esterne in termini di prestazioni di servizi, soltanto laddove risulti comprovato che la struttura esistente ovvero la situazione contingente non consentono di rinvenire all'interno della struttura dell'Ente stesso idonee professionalità, previa certificazioni ed attestazioni del Responsabile Unico del Procedimento (necessariamente dipendente del Soggetto Attuatore stesso) e nella misura in cui le spese relative risultino proporzionate rispetto all'incarico conferito e all'entità dell'investimento progettuale.



L'affidamento di tali prestazioni all'esterno presuppone comunque il rispetto della normativa anche comunitaria in materia. Il Soggetto Attuatore assume, con la sottoscrizione dei rispettivi strumenti, la competenza e l'assoggettamento a tutti gli obblighi normativi in ordine alla realizzazione del programma oggetto del Patto o del Contratto.

Le attività del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale e del Responsabile Unico del Contratto d'Area sono oggetto di controllo da parte di questo Ministero, anche in base a quanto previsto dal "*Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto Responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con D.M. del 31 luglio 2000, n. 320*".

Alla luce della funzione di controllo e coordinamento attribuita dalla normativa di settore al Ministero, per ogni controversia insorgente dall'attività progettuale o da atti preordinati, connessi e conseguenti che possono derivare da contestazioni, riserve o pretese azioni risarcitorie di imprese appaltatrici, fornitori e terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione dell'opera finanziata, dovrà ritenersi insussistente la legittimazione passiva del Ministero, obbligandosi il Soggetto Proponente ed i Soggetti Attuatori a garantire e manlevare il Dicastero stesso.

### **3. Adempimenti specifici del Soggetto Responsabile e del Responsabile Unico**

I Soggetti Responsabili e i Responsabili Unici provvedono affinché sia assicurato, da parte del Soggetto Attuatore, il rispetto dell'articolazione degli importi di progetto secondo le specifiche esigenze e la normativa applicabile, alla quale le stazioni appaltanti sono comunque rigorosamente vincolate. I rapporti di ordine attuativo, amministrativo e contabile saranno tenuti dai Soggetti Responsabili e Responsabili Unici e, fatti salvi eventuali verifiche e controlli previsti nell'ambito dello strumento di programmazione, non sussistono rapporti diretti tra Ministero e Soggetto Attuatore e Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La forma giuridica del Soggetto Responsabile e del Responsabile Unico è quella prevista dall'articolo 1 del D.M. n. 320/2000 e dal punto 2.5 della Delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale o il Responsabile Unico del Contratto d'Area deve trovarsi nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, non essendo sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale, e deve dimostrare idonea struttura organizzativa e capacità economica e finanziaria.

Il Soggetto Responsabile ed il Responsabile Unico assicurano lo svolgimento dei propri compiti con le modalità previste dal punto 2 del citato *Disciplinare*. In particolare, come previsto al punto 7, lettera d), del *Disciplinare*, il Soggetto Responsabile ed il Responsabile Unico sono obbligati ad attestare, previa opportune verifiche, la regolarità e la completezza della documentazione prevista dall'art. 10, comma 5, del D.M. n. 320/2000 e l'effettiva realizzazione della parte degli investimenti corrispondente alla quota di agevolazione di cui si richiede l'erogazione.

A conclusione dell'intervento infrastrutturale, il Soggetto Responsabile ed il Responsabile Unico accertano la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare



alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati, verificano la coerenza dell'intervento realizzato con quello originariamente approvato nonché il rispetto degli adempimenti di cui alla presente circolare. Al termine di tale attività, il Soggetto Responsabile e il Responsabile Unico inoltrano a questa Direzione generale, ai fini della redazione della relazione finale, la seguente documentazione:

- a. documentazione prevista dal punto 7, lettera d) del *Disciplinare*;
- b. certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di collaudo finale, redatto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e approvato dal Soggetto Attuatore;
- c. documentazione inerente ad eventuali espropri o acquisizione di aree o immobili con contratti regolarmente registrati;
- d. relazione sintetica di raffronto tra i quadri economici del progetto nelle sue varie fasi (definitivo, esecutivo, a seguito di aggiudicazione, di eventuali varianti e della chiusura contabile finale);
- e. dichiarazione di conformità del progetto.

Il Soggetto Responsabile ed il Responsabile Unico provvedono, da ultimo, all'approvazione definitiva degli interventi infrastrutturali tramite l'emissione del provvedimento di concessione definitivo.

#### **4. Modalità di presentazione dei Progetti infrastrutturali**

Al fine dell'ammissione al finanziamento e per consentire la valutazione della fattibilità tecnico-economica e finanziaria dei progetti infrastrutturali che si intendono realizzare, il Soggetto Proponente trasmette alla competente Divisione di questa Direzione Generale, entro 180 giorni dalla data di emanazione della presente circolare a pena della irricevibilità della relativa richiesta, il Progetto Definitivo o documento progettuale equivalente, in relazione alla natura dell'infrastruttura, ed una *scheda tecnica* sulla base del modello di cui all'**allegato I**, in cui sono contenute informazioni circa:

- a. identificazione dell'intervento (nome identificativo, tipologia dell'intervento, ubicazione, Ente proponente, Ente realizzatore, Ente gestore, Ente proprietario, beneficiario finale);
- b. elementi caratterizzanti dell'intervento (coerenza dell'intervento con gli obiettivi specifici e le scelte strategiche del Patto Territoriale o Contratto d'Area, interazione sinergica dell'intervento in relazione alla strategia di sviluppo del territorio di riferimento, interazione dell'intervento con gli altri programmi e strumenti che insistono sul territorio di riferimento) e rilevanza dell'intervento (rispetto al contesto e alla capacità di incidere attraverso i fattori competitivi e/o strutturali);
- c. sostenibilità tecnico-amministrativa in riferimento alla localizzazione dell'intervento o degli ambiti territoriali nel caso di infrastruttura immateriale, congruenza con le linee programmatiche dello sviluppo infrastrutturale di ciascuna Regione, eventuali vincoli,



conformità a strumenti urbanistici, sensibilità ambientale, criticità ambientali, rispondenza ai criteri di sostenibilità;

- d. sostenibilità finanziaria, economica e sociale con specifica analisi della domanda attuale e potenziale, analisi dell'offerta attuale e potenziale, convenienza dell'infrastruttura sul territorio ed eventuali alternative considerate, quadro economico contenente l'importo lavori, spese tecniche, espropri, IVA, costi d'esercizio e ricavi, piano di copertura finanziaria, analisi di sensitività e di rischio, indicatori di risultato, impatti attesi.

La competente Divisione verifica l'assenza di eventuali elementi ostativi alla realizzazione dei Progetti e valuta la coerenza con le finalità del Patto Territoriale o del Contratto d'Area sulla base delle tipologie d'intervento ammissibili e delle esigenze di coesione e sviluppo economico locale, richiedendo se del caso chiarimenti e documentazione integrativa. Inoltre, la competente Divisione, sulla base del Progetto Definitivo o documento progettuale equivalente - provvisto di tutte le approvazioni previste dagli Enti statali, comunali e sovracomunali e corredato della documentazione necessaria alla valutazione della congruità e cantierabilità dell'intervento proposto - procede alle verifiche di competenza, anche acquisendo eventuali ulteriori atti ritenuti necessari, e predispone la *Relazione istruttoria iniziale*.

#### **5. Avvio a realizzazione e ultimazione degli interventi infrastrutturali**

La Direzione Generale, sulla base delle risultanze della *Relazione istruttoria iniziale*, comunica, per gli interventi la cui istruttoria avrà avuto esito negativo, le motivazioni dell'esclusione del Progetto entro 120 giorni dalla sua presentazione, adottando nello stesso termine, per gli interventi la cui istruttoria ha avuto esito positivo, il Decreto di approvazione degli esiti istruttori.

L'avvio a realizzazione dell'intervento infrastrutturale agevolato dovrà avvenire, a pena della revoca del finanziamento, entro 12 mesi dalla data di trasmissione alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte di questa Direzione Generale, dell'elenco degli interventi ammessi alle agevolazioni. Il quadro economico conseguente all'aggiudicazione deve essere approvato dal Ministero.

I programmi finanziati con le rimodulazioni, tenuto conto delle prioritarie esigenze di una rapida conclusione degli interventi collegati agli obiettivi del Patto Territoriale o del Contratto d'Area, devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data di aggiudicazione della gara.

L'importo del finanziamento previsto è reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti con le modalità di cui all'art. 10, comma 7, del D.M. n. 320/2000. L'erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento è subordinata alla verifica, da parte di questa Direzione Generale, della documentazione finale di spesa inoltrata dal Soggetto Responsabile o Responsabile Unico e sulla base delle risultanze del certificato di collaudo. L'esito positivo di tale verifica è certificato dalla relazione finale di spesa che questa Direzione generale trasmette al Soggetto Responsabile o Responsabile Unico, che provvede all'emissione del provvedimento di concessione definitivo redatto secondo l'**allegato II** della presente circolare.

Si rammenta che l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) connessa alle spese per la realizzazione dell'intervento può essere rimborsata solo se costituisce un costo per l'Ente; pertanto, deve essere



identificata come tale in sede di rendicontazione. Al fine del riconoscimento dell'IVA nell'eventuale fattispecie di costo si rimanda alla dichiarazione di cui all'**allegato III**.

#### **6. Varianti in corso d'opera.**

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'utilizzo del ribasso d'asta, valutato dal Soggetto Responsabile o dal Responsabile Unico, è autorizzato preliminarmente da questa Direzione Generale. In proposito, si rappresenta che detto ribasso dovrà risultare funzionale alla esclusiva copertura della variante in corso d'opera, come sopra risultante ammissibile.

Nel caso di *estendimenti* funzionali (maggiori lavori rispetto al progetto originariamente approvato), per i quali si ribadisce l'impossibilità dell'utilizzo del ribasso d'asta, deve essere elaborato un nuovo quadro di spesa corredato della dichiarazione resa dal RUP attestante la fattispecie di estendimento funzionale dell'opera; la copertura finanziaria non potrà comunque fare carico al Ministero dello sviluppo economico e l'importo del ribasso relativo al Progetto originariamente istruito ed approvato da questa Direzione Generale non potrà essere in alcun modo utilizzato nell'ambito della rimodulazione approvata. Si precisa, inoltre, che per le varianti in corso d'opera, in diminuzione e comparative, ovvero a parità di spesa, non occorre presentare richiesta di autorizzazione a questa Direzione Generale, in quanto la copertura finanziaria delle stesse non implica l'utilizzo delle somme resesi disponibili a seguito del ribasso d'asta.

In ogni caso, laddove le varianti o gli estendimenti funzionali comportino modifiche essenziali all'oggetto dell'opera, per gli stessi è prevista la presa d'atto preliminare da parte ministeriale, i cui estremi, unitamente al quadro di spesa della variante, dovranno essere indicati nel provvedimento finale redatto dal Soggetto Responsabile o dal Responsabile Unico.

Qualora si verifichi un incremento dei costi del progetto rispetto a quanto istruito da questa Direzione Generale, a parità di funzionalità, nonché di motivazione pubblica sottesa al finanziamento, è a carico del Soggetto beneficiario la garanzia della relativa copertura finanziaria aggiuntiva.

Ai fini dell'autorizzazione ministeriale dovrà essere inoltrata esclusivamente la documentazione comprovante l'avvenuta approvazione in linea tecnica da parte del Soggetto Attuatore e la positiva valutazione da parte del Soggetto Responsabile o del Responsabile Unico, contenente i quadri economici di progetto di raffronto nelle sue varie fasi (definitivo, esecutivo, di aggiudicazione, di variante).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

DIV. VII/